

PRESIDENZA

Egr. Presidente
Sen. Maurizio Sacconi
Commissione Lavoro, Previdenza sociale
Senato della Repubblica

Roma, 14 marzo 2016

Oggetto: osservazioni al disegno di legge A.S. 2233 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Egregio Presidente,

facendo seguito alla nostra istanza del 1° marzo u.s., appreso che non sarà possibile prendere parte al ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge A.S. 2233 e A.S. 2229, in materia di "Lavoro autonomo", desideriamo esporre alcune osservazioni che riportiamo a seguire e che auspichiamo possano essere esaminate.

Quanto sopra alla luce del particolare interesse che la Fondazione nutre nei confronti dei provvedimenti in discussione, volti a dettare una disciplina organica del lavoro autonomo, con riferimento a ogni profilo attinente alla dignità e tutela degli ingegneri e architetti che vivono unicamente della loro professione.

Nel ringraziarLa vivamente per la Sua cortese attenzione, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente della Fondazione

Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa

Arch. Andrea Tomasi



PROPOSTE EMENDATIVE

A.S. 2233 – Disegno di legge recante

“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”

DISPOSIZIONE	PROPOSTA EMENDATIVA	RATIO
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	- Previsione di un albo nazionale dei lavoratori autonomi .	Al fine di rendere pubblica e trasparente l'attività del lavoratore autonomo, si auspica l'istituzione di un registro pubblico del lavoro autonomo; ciò a garanzia del committente e a tutela di comportamenti di concorrenza sleale in situazioni di evasione contributiva e fiscale.
ART. 3 CLAUSOLE ABUSIVE	- Obbligo della forma scritta per il contratto, a pena di nullità. - Qualificazione in termini di clausole abusive delle pattuizioni: 1) di compensi eccessivamente bassi per la prestazione	L'obbligo della forma scritta deve essere espressamente previsto ai fini della validità del contratto, ex art. 1325, n. 4) c.c., e non come fonte di un mero diritto al risarcimento del danno in caso di rifiuto del committente alla stipula per iscritto, in quanto necessaria per dare immediata evidenza dell'esistenza di clausole abusive. Essa, dunque, assume particolare rilevanza a fini di tutela del prestatore di lavoro autonomo, ed è essenziale sul piano probatorio in caso di ricorso giudiziale. Si auspica la declinazione della previsione di un'equa remunerazione, assumendo, ad esempio, quali parametri di riferimento per la

	<p>professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;</p> <p>2) che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo a quelle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.</p>	<p>determinazione del compenso minimo, i costi sostenuti dal professionista e/o la manodopera impiegata.</p> <p>E' da sottolineare che per le dinamiche attuali del mondo del lavoro non è il libero mercato che determina l'equo compenso; al contrario il libero mercato è palesemente distorto a causa della mancanza di parametri retributivi di riferimento e della debole forza contrattuale del prestatore d'opera.</p> <p>Tutelare il lavoratore autonomo nonché garantire la dignità della professione.</p>
<p>ART. 5 DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE</p>	<p>- Previsione della deducibilità nella misura del 100% delle spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati, di mezzi pubblici di trasporto di ristorazione e alberghiere.</p>	<p>Sostenere lo sviluppo della attività favorendone la flessibilità, la mobilità e l'internazionalizzazione.</p> <p>Incentivare gli investimenti in beni e servizi strumentali che consentono al professionista l'espansione e una migliore organizzazione dell'attività.</p>
<p>ART. 12 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE</p>	<p>- Applicazione del rito del lavoro alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo, di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, oggetto di disciplina del disegno di legge in oggetto.</p>	<p>Le caratteristiche strutturali del processo del lavoro meglio si adattano alle peculiarità dell'oggetto di tali controversie e consente una più rapida definizione delle controversie.</p>